



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI RISERVATI



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 81/8815 P.G.
NELLA SEDUTA DEL 16/06/1994

PREMESSA

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica vengono assegnati mediante bando di pubblico concorso e conseguente graduatoria: la riserva di cui all'art. 10 della Legge Regionale 91/83 così come modificato dalla Legge Regionale 28/90, è da intendersi a carattere eccezionale, quando si verificano le condizioni di seguito rappresentate.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi della Legge Regionale, nelle percentuali ivi indicate, calcolate sull'ammontare degli alloggi di E.R.P. annualmente disponibili da assegnare alla generalità dei cittadini, al netto del numero di alloggi coperti da riserva di legge.

Art. 2

Quote di riserva

A) L'art. 10 - comma 1) della legge stabilisce nella misura del 20% la quota degli alloggi da riservare di cui al precedente art. 1 nei seguenti casi :

1) per necessità di pubblica utilità, compresi :

- ⇒ i casi di interventi pubblici su stabili ritenuti pericolanti;
- ⇒ i casi in cui interventi pubblici su stabili siano pregiudizievoli per la sicurezza dei residenti degli stabili adiacenti;

2) per realizzazione di programmi di risanamento edilizio con partecipazione pubblica, sia in presenza di ordinanze sindacali di sgombero nell'edilizia privata che in presenza di programmi di recupero e risanamento patrimonio di E.R.P.;

3) per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare rilevanza sociale, comprese quelle derivanti da sentenza di sfratto, resa esecutiva dall'intervento della Forza Pubblica, non contemplate dall'art. 46 della legge;

4) per situazioni riferibili al fenomeno della immigrazione extracomunitaria di particolare rilevanza sociale.

B) L'art. 10 - comma 2) della legge prevede un'ulteriore quota pari al 5% degli alloggi di cui al precedente art. 1 nei seguenti casi :

1) per interventi previsti dall'art. 31 della L. 457/78 (recupero edilizio o urbanistico), che comportino il trasferimento di assegnatari di alloggi di E.R.P.;

2) per rilascio alloggi di servizio sia pubblici che privati, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi.

C) Per quanto riguarda i profughi vale quanto stabilito dall'art. 10 - comma 9) della legge; la misura della relativa riserva di alloggi rientra nella quota stabilita dall'art. 10 - comma 1) della legge.

Per il numero di alloggi di risulta si fa riferimento alla media percentuale degli alloggi resisi disponibili nel biennio precedente la richiesta, tenuto presente quanto disposto dall'art. 10 - comma 12). L'eventuale cifra decimale, ottenuta applicando la quota complessiva massima prevista, viene arrotondata all'unità superiore.

Il calcolo della quota di riserva viene effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 3

Requisiti soggettivi

Può essere riservato un alloggio di E.R.P. al nucleo familiare che, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83 e successive integrazioni e modificazioni, sia almeno in una delle situazioni previste dal successivo art. 4 lettera A).

Art. 4

Priorità nelle assegnazioni

Ai fini della priorità nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati, si deve tener conto delle condizioni sociali, economiche e sanitarie delle famiglie interessate.

Sono stabilite le priorità attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che quelle soggettive.

I punteggi sono così stabiliti :

A) PER LE CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTI
a1) Per necessità di pubblica utilità	7
a2) Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio con partecipazione pubblica	5
a3) Per gli interventi previsti dall'art. 31 della legge 5.8.1978 n. 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari alloggi di E.R.P.	5
a4) Per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio e di dimissioni per gravi motivi	3
a5) Per alloggio improprio o dichiarato antigienico o scadente	2
a6) Per sentenza di sfratto eseguita con intervento della Forza Pubblica e in assenza di soluzione alternativa da parte della Pubblica Amministrazione	5
entro 6 mesi (da 0 a 6 mesi)	4
da 6 a 12 mesi	3
oltre 12 mesi	2
a7) Nuclei familiari che si trovano in situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale certificata dai Servizi competenti	4
B) PER LE CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI
b1) Reddito familiare annuo inferiore a 4 milioni pro-capite	4
b2) Reddito familiare annuo inferiore a 6 milioni pro-capite	3
b3) Reddito familiare annuo inferiore a 8 milioni pro-capite	2
b4) Nucleo familiare con unico reddito e presenza di minori	1
b5) Nuclei familiari con presenza di un invalido o portatore di handicap (art. 7 - comma 10 punto e)	3
ovvero:	
b6) Nuclei familiari con presenza di due o più invalidi o portatori di handicap	4
b7) Nuclei familiari con presenza di persone sole con figli o minori a carico	2

I punteggi di cui al punto A) non sono tra loro cumulabili ed in caso di doppio punteggio viene attribuito il più alto.

Il reddito familiare considerato è quello derivante prevalentemente da lavoro dipendente assimilabile o da pensione (artt. 2 e 7 della legge).

Art. 5

Commissione comunale per l'assegnazione degli alloggi riservati

Alla Commissione comunale, già istituita in attuazione ex art. 10 - comma 8) della legge, sono attribuite le funzioni inerenti l'esame delle domande, la valutazione delle condizioni oggettive e soggettive, l'attribuzione dei punteggi, nonché la formazione dell'elenco dei nuclei familiari assegnatari degli alloggi riservati di E.R.P..

Tempi e modalità dell'esercizio delle predette funzioni sono stabiliti dalla Commissione con atto proprio.

Le proposte della Commissione sono inoltrate, per l'approvazione, ai competenti organi dell'Amministrazione.

Art. 6

Norme finali

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune trasmette alla Giunta Regionale ed al Consorzio Regionale fra gli I.A.C.P. della Lombardia gli elenchi nominativi delle assegnazioni dell'anno precedente, distinti per titolo di assegnazione, ai sensi dell'art. 11 - comma 7) della legge.

Entro lo stesso termine, sono comunicate alla Commissione le quote di riserva per l'anno in corso, determinate secondo i criteri e le modalità stabilite nel precedente art. 2.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dalla vigente normativa in materia e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Norme transitorie

In via transitoria, sino al 31.12.1994 (L.R. 37/92), l'assegnazione potrà essere effettuata a favore dei nuclei familiari nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto e per i quali la data di rilascio dell'alloggio sia anteriore a quella di soddisfacimento della domanda, qualora collocati nella graduatoria di cui all'art. 8 della Legge Regionale 91/83, modificato dall'art. 8 della Legge Regionale 28/90.

Tale assegnazione potrà essere effettuata fino alla quota massima del 30% degli alloggi che si renderanno eventualmente disponibili ogni anno.

Con riferimento all'art. 2 - comma c), in sede di prima applicazione il calcolo della quota di riserva dovrà essere determinato entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.